

SICUREZZA SUL LAVORO

**INTERPELLO N. 3/2023, FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER I RAPPRESENTANTI DEI
LAVORATORI PER LA SICUREZZA**

La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza del Ministero del Lavoro ha pubblicato l'allegato interpellato n. 3 del 12 giugno 2023, con il quale ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla formazione dei Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.).

In particolare, la Commissione si è espressa in ordine all'obbligo di frequenza, per i partecipanti ai corsi di formazione per R.L.S., del 100% delle ore minime stabilite dall'art. 37 comma 11 del DLgs. 81/08 (Testo Unico salute e sicurezza sul lavoro) chiarendo **che l'articolo 37 del D.Lgs. 81/08 prevede in modo esplicito la durata minima dei corsi di formazione del R.L.S., di 32 ore iniziali, disponendo, altresì, espressamente, che le modalità, la durata e i contenuti specifici di tale formazione, debbano essere stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale.**

Interpello n. 3/2023

Commissione per gli interpellati in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

Oggetto: Interpello ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, in ordine alle ore di frequenza obbligatoria per i partecipanti ai corsi di formazione per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), di cui all'art. 37, co. 11, del d.lgs. n. 81/2008. Seduta della Commissione del 29 maggio 2023.

La Regione autonoma della Sardegna – Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione, in merito: *“all’obbligo di frequenza, per i partecipanti ai corsi di formazione per RLS, del 100% delle ore minime stabilite dall’art. 37 D.Lgs n. 81/08 c. 11: La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali”* e, in particolare: *“(…) se la frequenza al corso di formazione obbligatoria per RLS deve rispettare pedissequamente quanto previsto dalla norma senza ammettere alcuna assenza, o se, per similitudine con i corsi di formazione per altre figure della sicurezza, può essere ammessa l’assenza del 10% rispetto alla durata minima del corso di 32 ore stabilita dal d.lgs. n. 81/2008”*.

Al riguardo, premesso che:

- l'articolo 37, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato *“Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”*, al comma 1, prevede che: *“Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:*

a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;

b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda”;

- il citato articolo 37, al comma 10, precisa che: *“Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi”;*

- il predetto articolo 37, al comma 11 dispone, altresì, che: *“Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale (...)”*, nel rispetto dei contenuti minimi previsti dallo



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

stesso articolo. La menzionata norma precisa che: *“La durata minima dei corsi é di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori”*;

- il successivo comma 12 del richiamato articolo 37, chiarisce che: *“La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori”*

la Commissione ritiene che l'articolo 37 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 preveda già in modo esplicito la durata minima dei corsi di formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.), di 32 ore iniziali, disponendo, altresì, espressamente, che le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del R.L.S., vengano stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale.

Il Presidente della Commissione

Dott.ssa Maria Teresa Palatucci



Firmato
digitalmente da
PALATUCCI MARIA
TERESA
C=IT
O=MINISTERO DEL
LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI

Documento firmato digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.